

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 aprile 2018 n. 146
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., D.G.R. n. 2037/2013 e articoli 1 e 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Centro della ASL LE. Parere favorevole in favore della Società Cooperativa Sociale Libellula di Tricase per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 1, R.R. n. 14/2014, da denominarsi "Il Piccolo Principe", sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 sono stati approvati i "*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*".

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: *“(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell’ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”.*

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: *“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:*

- 1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le altre.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

- 6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...).”*

Con R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sono stati disciplinati caratteristiche e requisiti relativi alla "Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza" (art. 1) e alla "Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza" (art. 2), nonché il relativo fabbisogno regionale (art. 3) nel seguente modo:

"ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica
- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

"ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignola

Area Ovest DSS Lucera

ASL BT

Area Centro DSS Andria

Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani

Zona Interna DSS Canosa di Puglia

ASL BA

Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto

Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari

Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano

Area Ovest DSS Altamura

ASL BR

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

ASL TA

Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie

Area Ovest DSS Ginosa

ASL LE

Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie

Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Ionica DSS Nardò".

Con nota pec pervenuta il 24/05/2016 il comune di San Cesario di Lecce ha trasmesso a questo Servizio, ai fini della verifica di compatibilità di cui all'articolo 7, L.R. n. 8/2004, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta il 23/05/2016 dalla Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, da denominarsi "Il Piccolo Principe", sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione, con allegate relazione tecnico/descrittiva e planimetria dell'immobile.

Considerato che per l'Area Centro dell'ASL LE, ad oggi, non sono state fatte altre richieste di verifica di compatibilità, se non quella sopracitata del Comune di San Cesario di Lecce su istanza della Società Cooperativa Sociale Libellula.

Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad oggetto n. 1 struttura residenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della ASL LE "Area Centro", essendo ormai spirato il bimestre (07/05/2016 – 06/07/2016) di competenza.

Tenuto conto "dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata", che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 1, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014.

Considerata l'Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Lecce, Martano, Galatina e Maglie.

Visto il fabbisogno regionale stabilito dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo residenziale nel territorio dell'ASL LE, ossia "n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica".

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto la struttura in oggetto è

un presidio di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicato all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trova nel territorio interessato altre strutture della stessa tipologia in esercizio preesistenti a cui rapportarla al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto attraverso l'individuazione dei distretti socio sanitari sopra menzionati.

Ritenuta, per l'Area Centro, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l'istanza proposta il 23/02/2015 dalla Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via S. O. Moneta n. 3, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione, da denominarsi "Il Piccolo Principe", conforme al fabbisogno allocativo ed aderente ai requisiti di cui all'articolo 1, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i, degli articoli 1 e 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

1) di esprimere, **per l'Area Centro** del territorio dell'ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via S. O. Moneta n. 3, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione, da denominarsi "Il Piccolo Principe";

2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio, autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017 s.m.i., della D.G.R. n. 2037/2013, degli articoli 1 e 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014:

- di esprimere, **per l'Area Centro** del territorio dell'ASL LE, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via S. O. Moneta n. 3, per la realizzazione di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in San Cesario di Lecce alla via Martini ang. via Circonvallazione, da denominarsi "Il Piccolo Principe";
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce (LE);
 - Al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Libellula avente sede in Tricase alla via S. O. Moneta n. 3;
 - Al Direttore Generale dell'ASL LE
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)